



“REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE”

(ARTICOLO 20, COMMA 2 DELLA L.R.T 22 GIUGNO 2009, N. 30)

Testo coordinato con le modifiche e le prescrizioni apportate dalla DGRT 573/2013

Sommario

Sommario.....	3
Capo I – PRINCIPI GENERALI.....	5
<i>Articolo 1</i> <i>Natura giuridica e principi organizzativi.....</i>	5
<i>Articolo 2</i> <i>Sede e struttura dell’Agenzia.....</i>	5
<i>Articolo 3</i> <i>Sistema di programmazione</i>	6
<i>Articolo 4</i> <i>Organizzazione interna.....</i>	6
<i>Articolo 5</i> <i>Dirigenti.....</i>	7
<i>Articolo 6</i> <i>Dirigenti con incarico di responsabilità di struttura.....</i>	8
<i>Articolo 7</i> <i>Dirigenti con incarico di natura professionale.....</i>	8
Capo II – LIVELLO CENTRALE	9
<i>Articolo 8</i> <i>Direttore generale.....</i>	9
<i>Articolo 9</i> <i>Direttore tecnico.....</i>	10
<i>Articolo 10</i> <i>Direttore amministrativo.....</i>	11
<i>Articolo 11</i> <i>Comitato tecnico direzionale.....</i>	11
<i>Articolo 12</i> <i>Collegio dei revisori</i>	12
Capo III – LIVELLO TERRITORIALE.....	12
<i>Articolo 13</i> <i>Aree vaste.....</i>	12
<i>Articolo 14</i> <i>Coordinatore di Area vasta.....</i>	13
<i>Articolo 15</i> <i>Dipartimenti.....</i>	13
<i>Articolo 16</i> <i>Responsabile di Dipartimento.....</i>	14
Capo IV: NORME FINALI.....	14
<i>Articolo 17</i> <i>Norme finali.....</i>	14
ALLEGATO 1 “Denominazione Dipartimenti e relativi ambiti territoriali di competenza”.....	16

<i>Area vasta Centro</i>	18
<i>Area vasta Costa</i>	19
<i>Area vasta Sud</i>	20

Capo I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Natura giuridica e principi organizzativi

1. Il presente Regolamento, sancisce i principi relativi al funzionamento dell’Agenzia, definendo gli aspetti fondamentali del suo assetto organizzativo, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 22 giugno 2009, n. 30 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” e nel rispetto della normativa in materia di pubblico impiego e dei contratti collettivi vigenti del comparto della sanità.
2. ARPAT è ente dipendente della Regione ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia tecnico-giuridica, tecnico-scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 30/2009.
3. ARPAT garantisce l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle funzioni ad essa affidate dalla L.R. n. 30/2009.
4. ARPAT persegue l’obiettivo di assicurare un più ampio quadro conoscitivo relativo alle “pressioni” ed agli “impatti” esercitati sull’ambiente che possano modificarne lo “stato” al fine di perseguire un sempre maggiore livello di protezione ambientale. Concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e miglioramento sostanziale e misurabile dell’ambiente in Toscana.
5. ARPAT svolge l’attività di controllo ambientale, di supporto tecnico scientifico e di elaborazione dati, informazione e conoscenza ambientale come previsto dagli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 della L.R. n. 30/2009;
6. La tipologia, il livello, i soggetti beneficiari, il costo unitario, i tempi di erogazione delle attività e l’eventuale fonte normativa o l’atto di programmazione che prevede tali attività sono descritti nella Carta dei servizi e delle attività di cui all’articolo 13 della L.R. n. 30/2009.
7. I processi di ARPAT, intesi come insiemi di attività correlate e finalizzate al raggiungimento di obiettivi agenziali, si distinguono in processi primari, finalizzati alla realizzazione delle attività istituzionali esplicitate nella Carta dei servizi e delle attività, in processi di governo, finalizzati alla definizione delle politiche, degli indirizzi e dei programmi per la realizzazione ed il miglioramento dei processi primari ed in processi di supporto, finalizzati alla fornitura delle risorse, degli strumenti e delle conoscenze necessarie alla realizzazione dei processi primari.
8. L’assetto organizzativo di ARPAT è improntato al principio della responsabilità personale di ogni singolo dirigente ed operatore del comparto, nell’esercizio delle funzioni che gli competono, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle prerogative sindacali.
9. ARPAT privilegia nei propri metodi e percorsi operativi la cooperazione, l’integrazione e la trasversalità delle attività, lavorando per obiettivi, al fine di ottenere risultati misurabili.

Articolo 2

Sede e struttura dell’Agenzia

1. ARPAT è dotata di una struttura di livello centrale e di strutture operative di livello territoriale. La struttura centrale, che ha sede in Firenze, costituisce la sede legale dell’Agenzia.
2. La struttura centrale elabora gli indirizzi ed i programmi per l’intera Agenzia e garantisce il supporto ed il coordinamento alle attività delle strutture territoriali. Laddove previsto dall’Atto di disciplina dell’organizzazione interna di cui al successivo articolo 4, comma 3, gestisce direttamente processi di interesse regionale o di particolare rilevanza.

3. La struttura centrale è costituita dalla Direzione generale, dalla Direzione tecnica e dalla Direzione amministrativa.
4. L'articolazione operativa dell'Agenzia nel territorio della Regione è costituita da Aree vaste con bacino di utenza sovraprovinciale e da Dipartimenti le cui denominazioni, sedi ed ambiti territoriali di competenza sono definiti nell'Allegato al presente Regolamento.
5. Ciascuna sede dell'Agenzia è dotata dei contrassegni di riconoscimento di ARPAT conformi al modello approvato dal Direttore generale, da esporsi all'esterno delle sedi e sui mezzi mobili dell'Agenzia.

Articolo 3 **Sistema di programmazione**

1. Il sistema di programmazione dell'Agenzia è costituito dai seguenti documenti:
 - a) Piano annuale delle attività;
 - b) Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
 - c) Piano della qualità della prestazione organizzativa.
2. La Carta dei servizi e delle attività costituisce elemento fondamentale di riferimento per l'Agenzia, anche per quanto attiene il sistema di programmazione e la formazione del bilancio.
3. Sulla base della Carta dei servizi e delle attività e nel rispetto delle direttive approvate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 30/2009, la Direzione generale predispone, entro i termini previsti dalla medesima legge, il Piano annuale delle attività istituzionali che ARPAT è tenuta a svolgere nell'anno successivo, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo ed il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale.
4. Sulla base degli indirizzi regionali, la Direzione generale predispone annualmente, entro i termini previsti dalla Giunta Regionale, il Piano della qualità della prestazione organizzativa di cui al D.P.G.R. 33R/2010 "Regolamento di attuazione della Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1", in cui sono definiti gli obiettivi, gli indicatori e i valori di riferimento su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi individuali del Direttore generale.
5. Il Piano della qualità della prestazione organizzativa, il Piano annuale delle attività e gli altri eventuali documenti di programmazione operativa adottati dall'Agenzia, rappresentano i documenti di riferimento per la definizione e assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e a tutto il personale e per la misurazione, valutazione e rendicontazione dei relativi risultati organizzativi ed individuali.
6. Il Piano annuale delle attività, il Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale ed il Piano della qualità della prestazione organizzativa sono adottati con decreto del Direttore generale, previo parere del Comitato tecnico direzionale di cui al successivo articolo 11 e sono inviati alla Giunta Regionale per l'approvazione.

Articolo 4 **Organizzazione interna**

1. L'Agenzia è organizzata sulla base di strutture costituite con riferimento ad attività aggregate secondo criteri di omogeneità per funzione o per materia, per consentire la realizzazione dei compiti dell'Agenzia. La responsabilità delle strutture è affidata a personale dirigenziale nel rispetto delle prerogative normative e contrattuali di riferimento.

2. Le strutture sono dotate di autonomia gestionale nei limiti delle risorse assegnate e di autonomia tecnico professionale e si distinguono, secondo un criterio di responsabilità gerarchica decrescente, in:
 - a) Aree Vaste;
 - b) Dipartimenti;
 - c) Settori;
 - d) Unità operative.
3. Qualificazione, compiti, funzioni e responsabilità delle strutture sono definiti con apposito Atto di disciplina dell'organizzazione interna approvato con decreto del Direttore generale, sentito il Comitato tecnico direzionale di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.
4. Per lo svolgimento organico e continuo di funzioni di studio, consulenza, elaborazione dei dati, nonché di funzioni operative, anche a contenuto specialistico, possono essere attribuiti appositi incarichi professionali a dirigenti dotati di autonomia tecnico professionale. Tali incarichi fanno riferimento ad una Direzione o ad una struttura.
5. In relazione ad esigenze di servizio possono essere istituite posizioni organizzative per lo svolgimento di funzioni che richiedono, nell'ambito di una Direzione o di una struttura, l'assunzione diretta di elevata responsabilità da parte di personale del comparto;
6. Per lo studio, l'approfondimento, l'istruttoria e la proposta su specifiche materie possono essere istituite apposite commissioni di lavoro tematiche i cui membri operano senza esclusività di funzione e sono scelti tra gli operatori dell'Agenzia della dirigenza e del comparto, sulla base delle competenze e dell'esperienza maturata.
7. Fatti salvi i casi in cui l'Atto di disciplina dell'organizzazione attribuisca il coordinamento dei lavori delle commissioni a specifiche strutture, il coordinatore delle commissioni viene scelto tra i membri delle stesse e le relative funzioni sono oggetto di specifico incarico.
8. Per la realizzazione di progetti o lo svolgimento di specifiche attività a carattere continuativo, ricorrente o comunque di durata superiore all'anno, anche a contenuto specialistico, possono essere previste modalità di organizzazione del lavoro in équipe.
9. La formalizzazione dell'équipe e del dirigente responsabile del coordinamento della stessa, avviene al momento della concertazione annuale degli obiettivi.
10. Il personale del comparto, facente parte dell'équipe, riferisce al dirigente responsabile del coordinamento riguardo all'organizzazione del lavoro ed al raggiungimento degli obiettivi.
11. Per la realizzazione di progetti o lo svolgimento di specifiche attività a carattere temporaneo, anche a contenuto specialistico, possono essere previsti gruppi di lavoro il cui coordinamento può essere affidato a personale dirigenziale o del comparto.

Articolo 5

Dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili del corretto svolgimento delle funzioni inerenti l'incarico conferito e rispondono della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, secondo gli obiettivi qualitativi e quantitativi definiti annualmente. Tutti i dirigenti, negli ambiti di competenza, sono responsabili della gestione delle attività e dei relativi risultati.
2. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con i limiti di durata previsti dalla normativa vigente.
3. In particolare, tutti i dirigenti:
 - a) danno attuazione agli obiettivi, ai piani, ai programmi, alle direttive generali e tecniche definite dalla Direzione;
 - b) collaborano con la Direzione, anche formulando proposte e pareri;
 - c) dirigono, coordinano e controllano l'attività di cui hanno la responsabilità;

- d) supportano le funzioni di programmazione e rendicontazione dell'Agenzia e collaborano alla esecuzione del Piano annuale dell'attività;
- e) mantengono un atteggiamento, nei rapporti con soggetti ed organismi esterni, improntato alla trasparenza ed alla tutela e difesa dell'immagine dell'Agenzia;
- f) assicurano la circolazione delle informazioni che attengono alle attività di cui hanno la responsabilità;
- g) riferiscono direttamente al responsabile della struttura di riferimento;
- h) redigono i documenti descrittivi e prescrittivi del sistema di gestione dell'Agenzia relativamente alle attività di cui hanno la responsabilità, nei casi previsti dal sistema stesso.

Articolo 6

Dirigenti con incarico di responsabilità di struttura

1. I dirigenti con incarico di responsabilità di struttura, nell'espressione della propria autonomia tecnico professionale, adottano gli atti anche a rilevanza esterna ed i provvedimenti amministrativi afferenti le funzioni e le responsabilità definite con l'Atto di disciplina dell'organizzazione interna, per le strutture di cui sono titolari. Adottano altresì tutti gli atti gestionali ed organizzativi relativi alle risorse umane, strumentali ed eventualmente finanziarie attribuite.
2. I dirigenti con incarico di responsabilità di struttura adottano altresì gli atti di gestione ed i provvedimenti amministrativi che costituiscono espressione di poteri di gestione delegati dal Direttore generale.
3. Gli atti con contenuto dispositivo dei dirigenti con incarico di responsabilità di struttura assumono la forma di decreti, circolari e ordini di servizio.
4. In particolare, i dirigenti con incarico di responsabilità di struttura:
 - a) hanno poteri di coordinamento delle articolazioni organizzative ricomprese nella struttura di cui hanno responsabilità, ferme restando l'autonomia e la responsabilità tecnico professionale dei singoli Dirigenti che operano all'interno della propria struttura;
 - b) hanno potere di coordinamento e controllo delle attività e dei procedimenti attribuiti ai dirigenti con incarico professionale assegnati alla propria struttura;
 - c) gestiscono il personale assegnato, individuandone i compiti, promuovendo percorsi formativi, curandone l'orientamento al risultato e provvedendo alla valutazione annuale;
 - d) hanno poteri di formalizzazione del lavoro di équipe e di assegnazione dei relativi obiettivi e responsabilità, nonché di nomina di gruppi di lavoro.

Articolo 7

Dirigenti con incarico di natura professionale

1. I dirigenti con incarico di natura professionale, nell'espressione della propria autonomia tecnico professionale, adottano gli atti anche a rilevanza esterna ed i provvedimenti amministrativi afferenti le funzioni e le responsabilità definite con l'Atto di disciplina dell'organizzazione interna o con gli atti di conferimento delle loro funzioni.
2. I Dirigenti con incarico di natura professionale esercitano la loro autonomia tecnico professionale, con le connesse responsabilità, nell'ambito dei programmi e degli indirizzi operativi emanati dai responsabili delle strutture di riferimento.
3. Essi operano anche in équipe, di cui assumono la responsabilità di coordinamento, secondo le modalità della collaborazione interfunzionale e interdisciplinare, cooperando alla valutazione degli operatori dell'équipe, con il responsabile delle strutture di assegnazione degli stessi;

4. Al dirigente responsabile del coordinamento dell'equipe possono essere assegnate anche risorse strumentali, per il raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati dal responsabile della struttura.

Capo II – LIVELLO CENTRALE

Articolo 8 *Direttore generale*

1. Il Direttore generale (DG) è il legale rappresentante dell'Agenzia, è titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole al Direttore tecnico (DT), al Direttore amministrativo (DA) o ai Responsabili delle strutture centrali e territoriali. Sovrintende alle articolazioni organizzative della Direzione generale.
2. Al DG spettano tutte le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, sia per la definizione degli obiettivi strategici, sia per quelli relativi alla gestione.
3. Il DG è "datore di lavoro", ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Il DG è coadiuvato dal DT e dal DA, ai sensi della L.R. n. 30/2009 e dal Comitato tecnico direzionale di cui all'articolo 11 del presente Regolamento. Il DT ed il DA partecipano alla direzione di ARPAT, assumendo piena responsabilità per le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente regolamento o da specifica delega del DG.
5. In caso di assenza o impedimento breve del DG si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della L.R. 30/2009.
6. Il DG svolge funzioni di "governo" e funzioni di "gestione".
7. Le funzioni di "governo" non sono delegabili e vi rientrano:
 - a) la definizione delle politiche generali dell'Agenzia ed in particolare di quelle attinenti le relazioni sindacali;
 - b) la nomina e la eventuale revoca del DT e del DA;
 - c) la verifica ed il controllo dei risultati della gestione e dell'adesione alle direttive generali impartite, con il supporto del controllo di gestione;
 - d) la nomina del Collegio tecnico;
 - e) l'adozione di tutti gli atti di "alta amministrazione" e soggetti all'approvazione della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 30/2009 e, in particolare, l'adozione di tutti gli atti programmatici, di bilancio e di conto consuntivo, la dotazione organica, la carta dei servizi e il regolamento organizzativo;
 - f) l'adozione di tutti gli atti di organizzazione non soggetti ad approvazione della Giunta Regionale;
 - g) l'adeguamento della dotazione organica mediante modifica dei posti vacanti, nei limiti di costo della dotazione stessa;
 - h) l'assegnazione delle risorse umane alle strutture della Direzione, alle Aree vaste e ai Dipartimenti, nel rispetto delle previsioni della dotazione organica;
 - i) l'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali alle Aree vaste, ai Dipartimenti ed eventualmente alle strutture della Direzione;
 - j) la nomina e la revoca dei Coordinatori di Area vasta, dei Responsabili di Dipartimento, di Settore e di Unità operativa, nonché il conferimento e la revoca degli incarichi professionali ai dirigenti e degli incarichi di posizione organizzativa al personale del comparto;

- k) l'istituzione delle commissioni di lavoro tematiche, la nomina membri e dei relativi coordinatori, su proposta del Direttore tecnico ovvero del Direttore amministrativo, per le tematiche di rispettiva competenza;
 - l) gli atti di acquisto o vendita di beni immobili, altri atti di gestione straordinaria del patrimonio, nonché atti con cui si dispongono operazioni di indebitamento, di finanza di progetto o di assunzione di partecipazioni in società, soggetti al parere obbligatorio preventivo del Collegio dei revisori e ad autorizzazione della Giunta Regionale;
 - m) la sottoscrizione di accordi integrativi aziendali soggetti al parere obbligatorio preventivo del Collegio dei revisori;
 - n) l'adozione di tutti quegli atti che la normativa attribuisce alla sua diretta competenza.
8. Il DG, con appositi provvedimenti, può disporre la delega di funzioni di gestione, dell'adozione di atti specifici, nonché della rappresentanza legale a favore dei DT e DA e dei Dirigenti dell'Agenzia, secondo criteri e modalità propri della disciplina dell'istituto e nel rispetto della tipologia dell'incarico rivestito.
9. Gli atti con contenuto dispositivo del DG vengono assunti nella forma del decreto, circolare e ordine di servizio.
10. Il DG adotta ed invia per l'approvazione da parte della Giunta regionale o, nei casi previsti, del Consiglio regionale i seguenti atti:
- a) la carta dei servizi e delle attività di cui all'articolo 13 della L.R. n. 30/2009;
 - b) il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 20 della L.R. n. 30/2009;
 - c) il piano annuale delle attività di cui all'articolo 16 della L.R. n. 30/2009;
 - d) il piano della qualità della prestazione organizzativa di cui al D.P.G.R. 33R/2010 "Regolamento di attuazione della Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1" ;
 - e) il bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il bilancio d'esercizio di cui all'articolo 31 della L.R. n. 30/2009, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio dei revisori;
 - f) le relazioni sugli avanzamenti del piano annuale e la relazione finale annuale sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 16, comma 5, della L.R. n. 30/2009;
 - g) la dotazione organica e le relative modifiche di cui all'articolo 33 della L.R. n. 30/2009.
11. Il Direttore generale partecipa, in qualità di membro, al Consiglio Federale istituito presso l'ISPRA ai sensi dell'articolo 15 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 123, del 21 maggio 2010.

Articolo 9 **Direttore tecnico**

1. Il DT contribuisce al governo di ARPAT assumendo diretta responsabilità delle funzioni ad esso assegnate, sovrintende alle articolazioni organizzative della Direzione tecnica e coadiuva il DG anche con la formulazione di proposte e pareri.
2. Governa e sovrintende a tutte le attività tecniche secondo le modalità proprie dell'indirizzo e del controllo, con particolare riferimento agli aspetti tecnico-scientifici, al buon andamento e all'imparzialità dei processi di tutela ambientale, alla regolarità, correttezza, efficacia ed efficienza degli stessi.
3. Garantisce, mediante le articolazioni organizzative della Direzione tecnica, le attività operative individuate con l'Atto di disciplina dell'organizzazione interna di cui all'articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.
4. Collabora con la Direzione generale nella predisposizione del Piano annuale delle attività e nella redazione delle relazioni periodiche e finali sui risultati conseguiti.

5. Il DT esercita altresì le competenze delegate dal DG e quelle assegnate specificatamente dalla normativa. In particolare esercita le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo sulle attività tecniche relative alle matrici ambientali.
6. Il DT adotta gli atti anche a rilevanza esterna ed i provvedimenti amministrativi afferenti le sue funzioni e responsabilità e altresì tutti gli atti gestionali ed organizzativi relativi alle risorse umane, strumentali ed eventualmente finanziarie attribuite.
7. Gli atti con contenuto dispositivo del DT vengono assunti nella forma del decreto, circolare, ordine di servizio.
8. Il DT partecipa, in qualità di membro, al Comitato tecnico permanente del Consiglio Federale istituito presso l'ISPRA.

Articolo 10 **Direttore amministrativo**

1. Il DA contribuisce al governo di ARPAT assumendo diretta responsabilità delle funzioni ad esso assegnate, sovrintende alle articolazioni organizzative della Direzione amministrativa e coadiuva il DG anche con la formulazione di proposte e pareri.
2. Il DA governa e sovrintende a tutte le attività amministrative secondo le modalità proprie dell'indirizzo e del controllo, con particolare riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi ed economico-finanziari, al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa, alla regolarità e correttezza delle attività amministrative, alla efficacia e all'efficienza dei processi amministrativi.
3. Garantisce, mediante le articolazioni organizzative della Direzione amministrativa, le attività operative individuate con l'Atto di disciplina dell'organizzazione interna di cui all'articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.
4. Supporta la Direzione generale nella predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale dell'Agenzia corredato dal Programma degli investimenti, del Bilancio di esercizio nonché dei piani e delle misure comportanti modifiche del patrimonio dell'Agenzia.
5. Il DA esercita altresì le competenze delegate dal DG e quelle assegnate specificatamente dalla normativa.
6. Il DA adotta gli atti, anche a rilevanza esterna ed i provvedimenti amministrativi afferenti le sue funzioni e responsabilità e altresì tutti gli atti gestionali ed organizzativi relativi alle risorse umane, strumentali ed eventualmente finanziarie attribuite.
7. Gli atti con contenuto dispositivo del DA vengono assunti nella forma del decreto, circolare, ordine di servizio.

Articolo 11 **Comitato tecnico direzionale**

1. E' istituito il Comitato tecnico direzionale (CTD) con funzioni di raccordo tra la Direzione e le strutture territoriali dell'Agenzia, nonché funzioni consultive e propositive, composto dal Direttore generale, dal Direttore tecnico, dal Direttore amministrativo, dai Coordinatori di Area vasta e dal Responsabile cui è attribuito il coordinamento delle attività di laboratorio.
2. Il CTD si esprime sugli atti del Direttore generale di cui all'articolo 8, comma 10, nonché sui seguenti atti:
 - a) atto di disciplina dell'organizzazione interna, di cui all'articolo 4, comma 3;
 - b) adeguamento della dotazione organica, di cui all'articolo 8, comma 7, lett. g).
3. Il CTD è convocato e presieduto da DG o, su delega del medesimo, dal DT o dal DA.
4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CTD altri dirigenti dell'Agenzia.

5. Il CTD, almeno tre volte l'anno, è integrato con i Responsabili dei Dipartimenti.
6. Per il regolare funzionamento, il CTD si avvale di apposita funzione di segreteria.

Articolo 12
Collegio dei revisori

1. il Collegio dei revisori esercita le funzioni di cui all'articolo 28 della L.R. 30/2009.
2. Esprime inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulla sottoscrizione di accordi integrativi aziendali.
3. Il Collegio dei revisori, di norma entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, formula e trasmette gli eventuali rilievi sull'atto ricevuto. Se il Direttore generale ritiene di adeguarsi ai rilievi trasmessi, entro il termine di dieci giorni, adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al Collegio medesimo. In caso contrario, è tenuto comunque a motivare le proprie valutazioni ed a comunicarle al Collegio.

Capo III – LIVELLO TERRITORIALE

Articolo 13
Aree vaste

1. In relazione al bacino di riferimento, sono individuate tre Aree vaste sovraprovinciali con competenza sui territori provinciali sotto indicati:
 - a) Firenze, Prato, Pistoia, con sede a Firenze;
 - b) Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, con sede a Livorno;
 - c) Arezzo, Grosseto, Siena, con sede a Siena;
2. A livello di Area vasta hanno sede le attività di laboratorio e vengono altresì svolte funzioni specialistiche, anche ai fini del controllo delle grandi opere e degli impianti che determinano significative pressioni sull'ambiente, con particolare riferimento alle tematiche del rischio industriale e grandi impianti, della qualità dell'aria, degli agenti fisici e modellistica previsionale, nonché dell'ambiente marino-costiero;
3. Le Aree vaste si articolano nei Dipartimenti e nelle strutture definite con l'Atto di disciplina dell'organizzazione interna di cui all'articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 del presente Regolamento, possono essere altresì conferiti, rispettivamente, incarichi di natura professionale a personale dirigenziale e incarichi di posizione organizzativa a personale del comparto.
5. Le Aree vaste coordinano le attività dei Dipartimenti, dei Laboratori e delle attività specialistiche ad esse afferenti e sovrintendono al rispetto delle politiche, degli indirizzi, delle direttive e linee guida impartiti dalla Direzione, anche ai fini del monitoraggio e controllo delle grandi opere e degli impianti che determinano significative pressioni sull'ambiente.
6. Garantiscono l'efficacia, la qualità e l'omogeneità delle prestazioni di controllo, di supporto tecnico-scientifico ed elaborazione dei dati, informazione e conoscenza ambientale.
7. L'attività di coordinamento dell'Area vasta è svolta anche attraverso riunioni periodiche presso i singoli Dipartimenti.

Articolo 14

Coordinatore di Area vasta

1. Il Coordinatore di Area vasta assicura l'unitarietà dell'azione, l'integrazione delle materie e il coordinamento delle attività dell'Area vasta, come precisate con l'Atto di disciplina dell'organizzazione interna, in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite dalla Direzione.
2. In particolare il Coordinatore:
 - a) garantisce l'indirizzo e il coordinamento delle attività delle strutture afferenti;
 - b) sovrintende alla programmazione integrata delle attività delle strutture afferenti,
 - c) coordina, mediante specifici piani, l'utilizzo ottimale delle risorse umane e strumentali assegnate all'Area vasta e ai Dipartimenti afferenti;
 - d) assicura il monitoraggio e la verifica dell'attuazione a livello di area dei piani, dei programmi e delle direttive definite dalla Direzione e relaziona al Direttore generale;
 - e) garantisce lo svolgimento dei processi secondo criteri di omogeneità, standardizzazione e integrazione delle attività intersettoriali;
 - f) propone al Direttore generale il conferimento degli incarichi di natura professionale da attribuire ai dirigenti assegnati all'Area vasta, specificandone la tipologia e le funzioni;
 - g) partecipa, in qualità di membro, alle riunioni del Comitato tecnico direzionale di cui all'articolo 11 del presente Regolamento;
 - h) può essere delegato dal Direttore generale a partecipare alla Conferenza permanente di livello provinciale di cui all'articolo 14, comma 7, LR 30/2009.
3. Il Coordinatore di Area vasta adotta gli atti anche a rilevanza esterna ed i provvedimenti amministrativi afferenti le sue funzioni e responsabilità come definite con l'Atto di disciplina dell'organizzazione interna e adotta altresì tutti gli atti gestionali ed organizzativi relativi alle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite dalla Direzione generale.
4. Stipula accordi, convenzioni e protocolli limitatamente alle attività di competenza dell'Area vasta, qualora dall'atto non insorgano fabbisogni di risorse umane, strumentali ed economiche aggiuntive rispetto agli atti di programmazione adottati dalla Direzione.
5. Stipula contratti nei limiti di importo previsti dal regolamento degli acquisti di beni e servizi di ARPAT o, per importi superiori, su delega espressa del DG;
6. Gli atti con contenuto dispositivo del Coordinatore di Area vasta assumono la forma del decreto, circolare, ordine di servizio.

Articolo 15

Dipartimenti

1. I Dipartimenti costituiscono i referenti per il sistema istituzionale locale e svolgono, nell'ambito del territorio di competenza definito nell'Allegato al presente Regolamento, le seguenti funzioni:
 - a) attività di controllo ambientale;
 - b) attività di supporto tecnico-scientifico;
 - c) attività di elaborazione dei dati, di informazione e conoscenza ambientale.
2. Espletano, altresì, funzioni di pronto intervento, in presenza di emergenze, in raccordo operativo con altre partizioni dell'Agenzia e con altri enti.
3. I Dipartimenti si articolano nelle strutture definite con l'Atto di disciplina dell'organizzazione interna di cui all'articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 del presente Regolamento, possono essere altresì conferiti, rispettivamente, incarichi di natura professionale a personale dirigenziale e incarichi di posizione organizzativa a personale del comparto.

5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, sono istituite le seguenti articolazioni organizzative di livello locale:
 - a) “Mugello”, con sede a Borgo San Lorenzo, nell’ambito del Dipartimento di Firenze;
 - b) “Versilia-Massaciuccoli”, con sede a Pietrasanta, nell’ambito del Dipartimento di Lucca.
6. Qualora lo richiedano particolari esigenze e richieste del territorio recepite nelle direttive regionali di cui all’articolo 15, della L.R. n. 30/2009, ovvero in appositi atti di indirizzo o accordi di programma regionali, possono essere previste ulteriori articolazioni organizzative di livello locale.

Articolo 16 **Responsabile di Dipartimento**

1. Il Responsabile del Dipartimento assicura lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, come precisate nell’Atto di disciplina dell’organizzazione interna, anche avvalendosi delle strutture ad esso afferenti, secondo gli indirizzi e le direttive tecniche impartite dalla Direzione e con il coordinamento dell’Area vasta di riferimento.
2. In particolare, il Responsabile del Dipartimento:
 - a) garantisce l’indirizzo e il coordinamento delle attività delle strutture ad esso afferenti;
 - b) garantisce la programmazione integrata delle attività delle strutture afferenti;
 - c) garantisce adeguati flussi informativi e relaziona al Coordinatore dell’Area vasta di riferimento, circa l’attuazione a livello dipartimentale dei piani, dei programmi e delle direttive definite dalla Direzione;
 - d) garantisce lo svolgimento dei processi secondo criteri di omogeneità, standardizzazione e integrazione delle attività intersettoriali;
 - e) partecipa alla Conferenza permanente di livello provinciale di cui all’articolo 14, comma 7, LR 30/2009;
 - f) propone al Direttore generale, sentito il Coordinatore di Area vasta, il conferimento degli incarichi di natura professionale da attribuire ai dirigenti assegnati al Dipartimento, specificandone la tipologia e le funzioni.
3. Il Responsabile del Dipartimento adotta gli atti, anche a rilevanza esterna ed i provvedimenti amministrativi afferenti le sue funzioni e responsabilità come definite con l’Atto di disciplina dell’organizzazione interna e altresì tutti gli atti gestionali ed organizzativi relativi alle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite dalla Direzione generale.
4. Stipula accordi, convenzioni e protocolli limitatamente alle attività di competenza del Dipartimento, qualora dall’atto non insorgano fabbisogni di risorse umane, strumentali ed economiche aggiuntive rispetto agli atti di programmazione adottati dalla Direzione.
5. Stipula contratti nei limiti di importo previsti dal regolamento degli acquisti di beni e servizi di ARPAT o, per importi superiori, su delega espressa del DG;
6. Gli atti con contenuto dispositivo del Responsabile del Dipartimento assumono la forma del decreto, circolare, ordine di servizio.

Capo IV: NORME FINALI

Articolo 17 **Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della Giunta regionale.

2. Le attività e le funzioni citate nel presente Regolamento sono definite con l'Atto di disciplina dell'organizzazione interna di cui all'articolo 4, comma 3 e con appositi e successivi atti del DG.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono adottati nel rispetto degli istituti di partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi vigenti del comparto sanità.
4. L'uso nel presente Regolamento e nei successivi atti di cui al comma 2, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di funzioni e responsabilità è dovuto a mere esigenze di semplicità nella redazione dei testi e pertanto è da intendersi riferito a tutti i generi.

ALLEGATO 1
“DENOMINAZIONE DIPARTIMENTI E RELATIVI AMBITI TERRITORIALI DI
COMPETENZA”

Area vasta Centro

DIPARTIMENTO DI FIRENZE (con sede a Firenze)	DIPARTIMENTO DEL CIRCONDARIO EMPOLESE (con sede a Empoli)	DIPARTIMENTO DI PRATO (con sede a Prato)	DIPARTIMENTO DI PISTOIA (con sede a Pistoia)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagno a Ripoli 2. Barberino di Mugello 3. Barberino Val d'Elsa 4. Borgo San Lorenzo 5. Calenzano 6. Campi Bisenzio 7. Dicomano 8. Fiesole 9. Figline Valdarno 10. Firenze 11. Firenzuola 12. Greve in Chianti 13. Impruneta 14. Incisa in Val d'Arno 15. Lastra a Signa 16. Londa 17. Marradi 18. Palazzuolo sul Senio 19. Pelago 20. Pontassieve 21. Reggello 22. Rignano sull'Arno 23. Rufina 24. San Casciano in Val di Pesa 25. San Godenzo 26. San Piero a Sieve 27. Scandicci 28. Scarperia 29. Sesto Fiorentino 30. Signa 31. Tavarnelle Val di Pesa 32. Vaglia 33. Vicchio 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Castelfiorentino 2. Certaldo 3. Empoli 4. Fucecchio 5. Gambassi Terme 6. Cerreto Guidi 7. Vinci 8. Capraia e Limite 9. Montaione 10. Montelupo Fiorentino 11. Montespertoli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cantagallo 2. Carmignano 3. Montemurlo 4. Poggio a Caiano 5. Prato 6. Vaiano 7. Vernio 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abetone 2. Agliana 3. Buggiano 4. Chiesina Uzzanese 5. Cutigliano 6. Lamporecchio 7. Larciano 8. Marliana 9. Massa e Cozzile 10. Monsummano Terme 11. Montale 12. Montecatini-Terme 13. Pescia 14. Pieve a Nievole 15. Pistoia 16. Piteglio 17. Ponte Buggianese 18. Quarrata 19. Sambuca Pistoiese 20. San Marcello Pistoiese 21. Serravalle Pistoiese 22. Uzzano

Area vasta Costa

DIPARTIMENTO DI LIVORNO (con sede a Livorno)	DIPARTIMENTO DI PIOMBINO/ELBA (con sede a Piombino)	DIPARTIMENTO DI LUCCA (con sede a Lucca)	DIPARTIMENTO DI MASSA CARRARA (con sede a Massa)	DIPARTIMENTO DI PISA (con sede a Pisa)
1. Bibbona	1. Piombino	1. Altopascio	1. Aulla	1. Bientina
2. Capraia Isola	2. Campiglia Marittima	2. Bagni di Lucca	2. Bagnone	2. Buti
3. Castagneto Carducci	3. Campo nell'Elba (compresa Isola di Pianosa)	3. Barga	3. Carrara	3. Calci
4. Cecina	4. Capoliveri	4. Borgo a Mozzano	4. Casola in Lunigiana	4. Calcinaia
5. Collesalveti	5. Marciana	5. Camaiore	5. Comano	5. Capannoli
6. Livorno (compresa Isola di Gorgona)	6. Marciana Marina	6. Camporgiano	6. Filattiera	6. Casale Marittimo
7. Rosignano Marittimo	7. Porto Azzurro	7. Capannori	7. Fivizzano	7. Casciana Terme
	8. Portoferraio (compresa Isola di Montecristo)	8. Careggine	8. Fosdinovo	8. Cascina
	9. Rio Marina	9. Castelnuovo di Garfagnana	9. Licciana Nardi	9. Castelfranco di Sotto
	10. Rio nell'Elba	10. Castiglione di Garfagnana	10. Massa	10. Castellina Marittima
	11. San Vincenzo	11. Coreglia Antelminelli	11. Montignoso	11. Castelnuovo di Val di Cecina
	12. Sassetta	12. Fabbriche di Vallico	12. Mulazzo	12. Chianni
	13. Suvereto	13. Forte dei Marmi	13. Podenzana	13. Crespina
		14. Fosciandora	14. Pontremoli	14. Fauglia
		15. Galliciano	15. Tresana	15. Guardistallo
		16. Giuncugnano	16. Villafranca in Lunigiana	16. Lajatico
		17. Lucca	17. Zeri	17. Lari
		18. Massarosa		18. Lorenzana
		19. Minucciano		19. Montecatini Val di Cecina
		20. Molazzana		20. Montescudaio
		21. Montecarlo		21. Monteverdi Marittimo
		22. Pescaglia		22. Montopoli in Val d'Arno
		23. Piazza al Serchio		23. Orciano Pisano
		24. Pietrasanta		24. Palaia
		25. Pieve Fosciana		25. Peccioli
		26. Porcari		26. Pisa
		27. San Romano in Garfagnana		27. Pomarance
		28. Seravezza		28. Ponsacco
		29. Sillano		29. Pontedera
		30. Stazzema		30. Riparbella
		31. Vagli Sotto		31. San Giuliano Terme
		32. Vergemoli		32. San Miniato
		33. Viareggio		33. Santa Croce sull'Arno
		34. Villa Basilica		34. Santa Luce
		35. Villa Collemandina		35. Santa Maria a Monte
				36. Terricciola
				37. Vecchiano
				38. Vicopisano
				39. Volterra

Area vasta Sud

DIPARTIMENTO DI AREZZO (con sede ad Arezzo)	DIPARTIMENTO DI SIENA (con sede a Siena)	DIPARTIMENTO DI GROSSETO (con sede a Grosseto)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anghiari 2. Arezzo 3. Badia Tedalda 4. Bibbiena 5. Bucine 6. Capolona 7. Caprese Michelangelo 8. Castel Focognano 9. Castel San Niccolò 10. Castelfranco di Sopra 11. Castiglion Fibocchi 12. Castiglion Fiorentino 13. Cavriglia 14. Chitignano 15. Chiusi della Verna 16. Civitella in Val di Chiana 17. Cortona 18. Foiano della Chiana 19. Laterina 20. Loro Ciuffenna 21. Lucignano 22. Marciano della Chiana 23. Monte San Savino 24. Montemignaio 25. Monterchi 26. Montevarchi 27. Ortignano Raggiolo 28. Pergine Valdarno 29. Pian di Sco 30. Pieve Santo Stefano 31. Poppi 32. Pratovecchio 33. San Giovanni Valdarno 34. Sansepolcro 35. Sestino 36. Stia 37. Subbiano 38. Talla 39. Terranuova Bracciolini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abbadia San Salvatore 2. Asciano 3. Buonconvento 4. Casole d'Elsa 5. Castellina in Chianti 6. Castelnuovo Berardenga 7. Castiglione d'Orcia 8. Cetona 9. Chianciano Terme 10. Chiusdino 11. Chiusi 12. Colle di Val d'Elsa 13. Gaiole in Chianti 14. Montalcino 15. Montepulciano 16. Monteriggioni 17. Monteroni d'Arbia 18. Monticiano 19. Murlo 20. Piancastagnaio 21. Pienza 22. Poggibonsi 23. Radda in Chianti 24. Radicofani 25. Radicondoli 26. Rapolano Terme 27. San Casciano dei Bagni 28. San Gimignano 29. San Giovanni d'Asso 30. San Quirico d'Orcia 31. Sarteano 32. Siena 33. Sinalunga 34. Sovicille 35. Torrita di Siena 36. Trequanda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arcidosso 2. Campagnatico 3. Capalbio 4. Castel del Piano 5. Castell'Azzara 6. Castiglione della Pescaia 7. Cinigiano 8. Civitella Paganico 9. Follonica 10. Gavorrano 11. Grosseto 12. Isola del Giglio (compresa Isola di Giannutri) 13. Magliano in Toscana 14. Manciano 15. Massa Marittima 16. Monte Argentario 17. Monterotondo Marittimo 18. Montieri 19. Orbetello 20. Pitigliano 21. Roccalbegna 22. Roccastrada 23. Santa Fiora 24. Scansano 25. Scarlino 26. Seggiano 27. Semproniano 28. Sorano